

RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge consente al contribuente di regolarizzare, di sua iniziativa, talune violazioni connesse alla dichiarazione ed al pagamento di imposte o tasse omessi o pagati in ritardo o in misura minore rispetto al dovuto, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 così come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 32 del 26 gennaio 2001, e dall'art. 16, comma 5, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 e dalla Legge 111/2011.

Tale istituto comporta le riduzioni automatiche delle misure minime delle sanzioni applicabili. Per potersi avvalere del ravvedimento operoso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già contestate, e comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Tipi di Ravvedimento Operoso previsti:

- **Ravvedimento Operoso Sprint:** entrato in vigore con il Dl 98/2011 convertito in legge 111/2011, consente al contribuente di sanare il ritardo nel versamento con una sanzione pari allo 0,2% per ciascun giorno di ritardo, oltre agli usuali interessi legali solo se il Pagamento complessivo di Tributo + sanzione 0,2% + interessi legali avviene entro e non oltre i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento.

Tabella delle sanzioni per il Ravvedimento operoso sprint

Giorni di ritardo	Misura della sanzione
1 giorno	0,2%
2 giorni	0,4%
3 giorni	0,6%
4 giorni	0,8%
5 giorni	1%
6 giorni	1,2%
7 giorni	1,4%
8 giorni	1,6%
9 giorni	1,8%
10 giorni	2%
11 giorni	2,2%
12 giorni	2,4%
13 giorni	2,6%
14 giorni	2,8%

- **Ravvedimento Operoso Breve:** può essere effettuato dal 15° giorno fino al 30° giorno successivo alla scadenza, prevede l'applicazione di una sanzione pari al 3%.
- **Ravvedimento Operoso Lungo :** può essere effettuato dal 31° giorno fino ad 1 anno dalla scadenza, prevede l'applicazione di una sanzione pari al 3,75%.

Per quanto riguarda gli **interessi**, si applica il *tasso legale*, **sino al 31/12/2013**, pari al **2,5%** e dall' **1/1/2014** pari al **1,00%**. Tali interessi sono calcolati sui giorni di ritardo che vanno dal giorno successivo alla scadenza fino al giorno di effettivo versamento.

La formula, da applicare per il calcolo dell'importo dovuto per ciascun codice tributo, è la seguente:

- $imposta\ non\ versata \times tasso\ legale \times numero\ dei\ giorni\ di\ ritardo / 36.500$

Normativa di riferimento

-Art. 13 del D. Lgs. 472/97, come sostituito dal D. Lgs. 203/98 e modificato dai DD. Lgs. 422/98, 506/99, 99/00 e 32/01 e D.L. 185/08 art. 16.

-Circolari del Ministero delle Finanze n. 180/E del 10.07.1998 e n. 184/E del 13.07.1998;

-Per gli interessi legali: D.M. Economia del 12/12/2011 e D.M. Economia del 12/12/2013;

-Legge 13 dicembre 2010, n. 220, commi 20 e 22 dell'art. 1;

-Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012.